

facilmente quali sarebbero state le conseguenze se non conoscendo quelle misure del dazio sul tonno, si fosse dovuto respingere il trattato con la Spagna.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia che si è iscritto sull'articolo 2 del trattato che, come allegato, fa parte integrale dell'articolo 1° del disegno di legge.

Cuccia. Onorevoli colleghi, un trattato di commercio, qual è quello che stiamo discutendo, va considerato sotto tre aspetti: l'aspetto politico, l'aspetto economico e l'aspetto giuridico.

Dell'aspetto politico ed economico si occupano già valorosi colleghi, ma nulla fu detto sulla parte, per quanto modesta altrettanto importante, che io chiamo giuridica del trattato, e che si trova tutta intiera compendiata nell'articolo 2.

Io naturalmente non intendo di fare opposizione a questo articolo, perchè i trattati o si accettano, o si respingono per intero. L'intendimento mio è diverso. Mi preme soltanto di ottenere dal Governo una dichiarazione, che servirà, se non altro, come una norma, per interpretare, nei casi dubbi, l'applicazione di quest'articolo 2; mi preme, in secondo luogo, fare una raccomandazione, e finalmente proporre che il testo dell'articolo 2 del trattato possa, nella forma, essere corretto.

E comincio dalla dichiarazione. Se noi poniamo a raffronto le disposizioni del nostro diritto internazionale privato (che in parentesi dirò essere le migliori che esistano nei Codici moderni) contenute nel nostro Codice civile con l'articolo 2 del trattato, questo ci apparisce, per non dir altro, molto oscuro, e tale da dar luogo a molte difficoltà.

Che cosa dice l'articolo 2 del trattato? Dice che gl'italiani nati in Spagna, che siano ivi chiamati al servizio militare, dovranno, qualora i documenti da essi presentati non fossero ravvisati sufficienti ad accertare la loro origine, fornire alle autorità competenti spagnuole, entro l'anno susseguente, un certificato comprovante che essi hanno soddisfatto alla legge del reclutamento in Italia.

Ora io comincio dal domandare: si è avuto presente, nel momento in cui si è formulato questo articolo, il nostro Codice civile? Come abbiamo noi potuto abbandonare al giudizio delle autorità spagnuole il conoscere se siano sufficienti i documenti forniti da un italiano per accertare la sua origine? Nel nostro Codice civile è stabilito che il figlio di un italiano in

qualunque luogo sia nato non perde mai la qualità di italiano, e che il figlio di un italiano che abbia perduto la nazionalità italiana, nato all'estero, quando sia giunto alla maggiore età ha il diritto di optare per la nazionalità che desidera. Ebbene, signori, se le autorità spagnuole o le leggi della Spagna infirmassero questa specie di prova, potremo noi permettere che le autorità straniere facessero una deroga alle leggi nostre riguardanti la capacità personale?

Io non lo credo; del resto io ritengo che l'italiano non debba mai essere chiamato fuori d'Italia a prestare servizio militare. Nelle nostre liste di leva non si inscrivono mai gli stranieri per quanto nati in Italia.

E se un giovane straniero vi si comprende per errore, ha il diritto di far provare l'errore e presentando l'atto di nascita del padre può essere cancellato subito dalle liste.

Quest'articolo del trattato invece suppone che noi in Italia vogliamo iscrivere nelle liste di leva gli spagnuoli nati in Italia.

Ma, per ammettere questa cosa, è necessaria una disposizione di legge che presentemente non esiste.

Non so se nella Spagna s'iscrivano nella lista di leva gli stranieri nati nella Spagna istessa.

Quello che so di certo, ripeto, si è che, in Italia, non sono mai iscritti gli stranieri, quantunque nati nel regno, nelle nostre liste di leva. Io dunque domando al ministro degli esteri: nel caso che sorgessero dubbi nell'applicazione dell'articolo secondo del trattato, il Governo farà sempre valere, per i cittadini italiani, le disposizioni che si contengono nel titolo primo del Codice civile? Si è inteso menomamente derogare a questa legge nostra fondamentale nei rapporti con la Spagna? Ecco la dichiarazione che io domando dal ministro e che sono sicuro sarà favorevole a quello che mi pare di suprema evidenza, che cioè il trattato non può mai derogare alla legge.

Secondo oggetto del mio discorso è una raccomandazione. Io fo calda raccomandazione al Governo perchè, ogni qual volta che si presenti l'occasione di un trattato di questa natura, si voglia fare in modo che i nostri principii di diritto internazionale privato, i quali sono modello di sapienza giuridica e pei quali abbiamo il primato tra le nazioni civili, siano esplicitamente accettati dai paesi esteri. E dico questo, pur riconoscendo che la Spagna non ha certo rifiutato di riconoscere questi principii.

Finalmente vengo alla proposta modestissima che nessuno potrà rifiutare.